



N° R.G. 8227/2016

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona [REDACTED] a scioglimento della riserva assunta in udienza nella causa promossa da

[REDACTED], nata in NIGERIA, rappresentato e difeso dall'avv. ELVIA SPIGNO

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari

E NEI CONFRONTI DI

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 35 D.lgs 25/2008 e 19 D.lgs 150/2011

Con ricorso depositato in data 12.08.2016, [REDACTED] ha ritualmente proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Cagliari per il riconoscimento della protezione internazionale, emesso nella seduta del 25.07.2016, notificato in data 01.08.2016, con il quale è stato disposto di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale.

Il ricorrente, ritenuta errata la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale, ha concluso, pertanto, domandando il riconoscimento dello *status* di rifugiato o il riconoscimento della protezione sussidiaria, e, in via gradata, la protezione cd. umanitaria o il riconoscimento del diritto del ricorrente all'asilo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Costituzione.

Nessuno si è costituito per il Ministero convenuto, con conseguente dichiarazione di sua contumacia.

Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire sue conclusioni, né ha comunicato motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.



La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e mediante l'audizione del ricorrente, avvenuta alla citata udienza con l'aiuto marginale di un interprete di fiducia.

In particolare, è stato prodotto in giudizio il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione personale davanti alla Commissione territoriale competente, dalla lettura del quale è emerso che il predetto ha dichiarato di essere nato ad Uromi, nell'Edo State, e di aver vissuto anche a Benin City fino a quando non è andato via dalla Nigeria, nel febbraio del 2015, poiché lo zio lo maltrattava, dichiarazioni confermate anche in udienza.

All'esito dell'audizione del ricorrente la causa è stata trattenuta a riserva.

Il racconto del ricorrente, credibile per la sua semplicità e linearità, è apparso a questo Giudice dotato di veridicità intrinseca e ciò sulla base dei parametri indicati dall'art.3, comma 5 D.lgs. n° 251/2007, ma, per quanto narrato, non si ravvisano nel caso *de quo* i presupposti per la concessione dello *status* di rifugiato così come disposto dall'art. 1° della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art.2, 1° comma, lett. e) del D.lgs 251/2007, potendosi affermare che difetti la manifestazione, da parte del predetto, di alcun fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica, così come richiesto dalla normativa in esame.

Detto racconto non consente, però, neanche di poter riconoscere la cd. protezione sussidiaria ex art.14 del D.lgs n°251/2007 lett. A) e lett. B) poiché, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, non si ritiene sussistente il concreto ed attuale pericolo che l'odierno ricorrente, se tornasse in Nigeria, possa essere condannato a morte od all'esecuzione della pena di morte, o possa essere esposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante, pericolo, peraltro, neanche concretamente paventato.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 14 D.lgs 251/2007, si osserva quanto segue.

La Nigeria è il paese più popoloso dell'Africa, nonché la principale economia del continente.

Nei *reports* di Amnesty International, così come di altre organizzazioni internazionali accreditate e così come anche nei *reports* dell'osservatorio delle Nazioni Unite, facilmente reperibili su internet, viene fatto un quadro della Nigeria che rispecchia quello di gran parte degli Stati del continente africano in materia di diritti umani e di lotta al terrorismo.

Amnesty International, nel suo *report* 2016/2017 così come in quello successivo, riferisce di episodi di violenza tra le varie comunità etniche del Paese, nonché di torture ed altri maltrattamenti che rappresentano pratiche ampiamente diffuse da parte di polizia ed esercito e molto frequenti sono stati i casi di esecuzione extragiudiziale, estorsione, detenzione arbitraria e prolungata.

Il Paese (composto da 35 stati) vede la persistenza di gravi conflitti in molti stati del nord-est ove è significativa la presenza di Boko Haram, gruppo terroristico di matrice islamica tristemente noto a livello internazionale.

Nel mese di dicembre 2016 l'esercito è riuscito a cacciare i miliziani di Boko Haram fuori dal "Campo zero", la loro ultima roccaforte nella foresta di Sambisa. Nonostante l'annuncio di vittoria del presidente



Muhammadu Buhari gli attacchi sono continuati, tanto che gli scontri si sono, comunque, verificati sia nel Borno sia nei Paesi confinanti, in particolare in Niger ed in Ciad. Tra dicembre 2016 e gennaio 2017 ci sono stati almeno quattro attacchi suicidi che hanno provocato decine di vittime e così anche nel corso dell'anno 2017, come gli attacchi kamikaze avvenuti il 16.08.2017 ed il 17.07.2017 nel nord della Nigeria (fonti: Rai News on line e Ansa), nonché l'attacco terroristico in una Chiesa del Sud della Nigeria, avvenuto il 6 agosto 2017 (Fonti: Ansa, La Repubblica, Sole24ore).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, occorre esaminare, più nel dettaglio, l'area di provenienza del ricorrente poiché secondo il Rapporto sulla Nigeria EASO – *European Asylum Support Office* del giugno del 2017 (reperibile sul sito on line www.refworld.org) per comprendere il grado di conflittualità interna, anche e soprattutto ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria lett.c) come sopra richiamata, è necessario esaminare la Nigeria dividendola in sei macro-aree ed individuare, per ognuna di dette aree, le relative condizioni di sicurezza e/o di violenza indiscriminata.

Come si evince dall'esame approfondito del predetto Rapporto, se è vero che l'intera Nigeria sia da considerarsi una terra scarsamente sicura e con un fragile mantenimento dell'ordine pubblico (si legga *General indicator security*, pag. 22, paragrafo 2.1), le uniche aree nelle quali si può parlare di conflitto interno tale da determinare numerose morti tra la popolazione civile sono quelle del North East e North West, seppure in quest'ultima area con intensità più contenuta, poiché è lì vivida e presente Boko Haram.

La situazione del South South, macroarea formata dagli stati di Bayelsa, Akwa, Ibo, Delta, Rivers, Cross River ed Edo da cui proviene il ricorrente, invece, è interessata da conflitti correlati all'azione di gruppi insurrezionali legati alle zone di produzione di petrolio.

Per quello che emerge dalla lettura del data base di ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project: ACLED Version 7 (1997 – 2016) standard file, January 2017 (reperibile su http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/01/ACLED-Version-7-All-Africa-1997-2016_dyadic-file.xlsx), nessuna situazione conflittuale e/o di violenza indiscriminata è stata accertata nell'Edo State.

Anche leggendo il *Global Terrorism Database* (reperibile on line all'indirizzo <http://www.start.umd.edu/gtd/>), data base open source realizzato dal Consorzio Nazionale Americano per lo Studio del Terrorismo e le Risposte al Terrorismo (START), si perviene allo stesso risultato (aggiornato al mese di aprile 2018).

Ciò corrobora maggiormente l'assunto che il ricorrente, qualora dovesse ritornare a vivere nella propria città, non correrebbe il rischio di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita, non potendosi affermare la sussistenza di una violenza intensa ed indiscriminata nel suo luogo di provenienza con conseguente insussistenza, oggi, di un serio ed apprezzabile rischio per la popolazione civile, e per il ricorrente in particolare, *"di esposizione ad un eccesso di impiego di mezzi violenti"* o, in ogni caso, di una situazione di temporaneo rischio di esposizione a violenza diffusa tale da comportare la concessione, per tali motivazioni, della protezione cd. umanitaria.

Come enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n° 26641/2016, infatti, anche con riguardo alla protezione umanitaria il Giudice è tenuto a valutare gli elementi di prova offerti dal ricorrente con la conseguenza che *"non può evidentemente prescindere, nella mancanza di prove del racconto dell'interessato, quantomeno dalla credibilità soggettiva del medesimo,*



analogamente a quanto è previsto quanto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria".

Da ciò deriva, anche in applicazione dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, quando in un Paese il grado di violenza è meno elevato tanto da non poter accordare al richiedente la protezione sussidiaria sussistendo solo una situazione di instabilità o di mera minaccia di violenza – quest'ultimo avrà l'onere di prospettare e fornire la prova che egli potrà essere coinvolto in modo specifico, tenuto conto della sua situazione personale così come dallo stesso rappresentata, nella situazione di pericolo.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato tali specifici elementi, né ha fornito alcuna prova in merito, circostanze che non consentono di affermare che quest'ultimo si trovi, a causa di una situazione di pericolo conseguente ad uno stato di violenza, in una condizione di particolare vulnerabilità.

In difetto di ulteriori elementi non può, dunque, essere accordata neanche la protezione internazionale ex lettera c) dell'art. 14 D.lgs 251/2007.

In merito, invece, alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, questo Giudice ritiene che essa possa trovare accoglimento poiché si ravvisa nel caso concreto una situazione di vulnerabilità soggettiva legata non solo alla giovane età del ricorrente, ma anche al suo vissuto in patria (l'assenza di scolarizzazione e di veri punti di riferimento familiari; la dipendenza economica e per le esigenze di vita quotidiana in capo ad un soggetto terzo; la asserita violazione dei propri diritti di fanciullo così come universalmente conosciuti) ed al suo attuale *status* di lavoratore, come dimostrato in atti.

Non solo.

Il ricorrente, come dallo stesso narrato ha un fratello gemello [REDACTED] (8226/2016) che in Italia ha costituito una famiglia e che, nelle more, anch'esso ha trovato un lavoro retribuito in maniera adeguata rispetto alle ore effettivamente dallo stesso svolte.

La situazione personale del ricorrente porta questo Giudice a ritenere che, allo stato, un suo rientro in Nigeria possa comportargli un danno e, conseguentemente, ad accordare al predetto la protezione umanitaria, misura che si concretizza nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art 5, comma 6 del D.lgs. 286/1998.

Le spese processuali, in considerazione della contumacia della amministrazione convenuta, non devono essere liquidate.

In ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vista la richiesta depositata telematicamente e reiterata in udienza, si provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso,

- 1) annulla il provvedimento impugnato, emesso nella seduta del 25.07.2016 dalla Commissione Territoriale di Cagliari per il Riconoscimento della protezione internazionale (notificato in data 1.8.2016) nei confronti di [REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED] CF: [REDACTED] (codice vestanet [REDACTED] nella parte in cui non ha riconosciuto al



ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, per l'effetto non ha trasmesso gli atti al Questore per i consequenziali adempimenti;

- 2) dichiara che [REDACTED] ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della stessa parte ricorrente, per il rilascio del citato permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- 3) nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza, dandone comunicazione alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari.

Si comunichi.

Cagliari, 12.03.2019

Il GOT

[REDACTED]

